

DECISIONE (UE) 2020/1722 DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 2020

relativa al quantitativo unionale di quote da rilasciare nel 2021 nell'ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni dell'UE

[notificata con il numero C(2020) 7704]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9 e l'articolo 9 bis,

considerando quanto segue:

- (1) la decisione 2010/634/UE della Commissione ⁽²⁾ fissa per l'Unione europea il quantitativo di quote da rilasciare per la messa all'asta o l'assegnazione libera per il 2013, ai sensi dell'articolo 9 e dell'articolo 9 bis, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE. Per tenere conto dell'adesione della Croazia all'Unione, dell'estensione del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE («EU ETS») agli Stati EFTA-SEE, e delle informazioni aggiuntive e dei dati più precisi che sono diventati disponibili, la decisione 2013/448/UE della Commissione ⁽³⁾ ha modificato la decisione 2010/634/UE di conseguenza, stabilendo un quantitativo unionale pari a 2 084 301 856 quote per il 2013. Tale quantitativo doveva diminuire ogni anno secondo un fattore di riduzione lineare dell'1,74 % al fine di determinare il quantitativo totale di quote da rilasciare negli anni civili successivi al 2013.
- (2) La direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ ha modificato la direttiva 2003/87/CE per aumentare il fattore di riduzione lineare portandolo al 2,2 % a partire dal 2021, ossia una riduzione di 43 003 515 quote da rilasciare nell'Unione ogni anno. Il quantitativo unionale di quote per il 2021 stabilito nella presente decisione è ridotto di conseguenza.
- (3) Il 1° febbraio 2020 è entrato in vigore l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ⁽⁵⁾ («l'accordo di recesso»). A norma dell'articolo 127 dell'accordo di recesso, la direttiva 2003/87/CE si applica al Regno Unito e nel Regno Unito fino al 31 dicembre 2020, quando terminerà il periodo di transizione stabilito nell'articolo 126 dell'accordo di recesso. Inoltre, dopo il periodo di transizione, si applica il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo di recesso. A norma dell'articolo 9 e dell'allegato 4 al protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, la direttiva 2003/87/CE continua ad applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito per quanto riguarda la produzione di elettricità nell'Irlanda del Nord. Di conseguenza, le emissioni provenienti dalla produzione di elettricità nell'Irlanda del Nord restano soggette alla direttiva ETS al termine del periodo di transizione.

⁽¹⁾ GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

⁽²⁾ Decisione 2010/634/UE della Commissione, del 22 ottobre 2010, che fissa il quantitativo unionale di quote da rilasciare nell'ambito del sistema di scambio di emissioni per il 2013 e che abroga la decisione 2010/384/UE (GU L 279 del 23.10.2010, pag. 34).

⁽³⁾ Decisione 2013/448/UE della Commissione, del 5 settembre 2013, relativa alle misure nazionali di attuazione per l'assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 240 del 7.9.2013, pag. 27).

⁽⁴⁾ Direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814 (GU L 76 del 19.3.2018, pag. 3).

⁽⁵⁾ Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7).

